



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 29 GENNAIO 2020

Art. 7 (Accordo)

NEL SETTORE DEI MATERIALI DI DIFESA

1. Categorie di armamenti. Conformemente alle rispettive legislazioni nazionali e al fine di regolare le attività relative agli equipaggiamenti di difesa, le Parti concordano sulla possibilità di sviluppare cooperazioni nelle seguenti categorie di armamenti: a. navi e relativi equipaggiamenti per uso militare; b. aeromobili, elicotteri e relativa attrezzatura; c. carri e veicoli per uso militare; d. armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento; e. armi di medio e grosso calibro e relativo munizionamento; f. bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi, missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo; g. polvere, esplosivi per uso militare; h. sistemi elettro-ottici e fotografici e relativo equipaggiamento per uso militare; i. attrezzature speciali blindate appositamente costruite per uso militare; j. materiali specifici per la formazione militare; k. macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni; l. equipaggiamenti speciali costruiti per uso militare. Il reciproco approvvigionamento di materiali di interesse delle rispettive Forze Armate avverrà in virtù del presente Accordo e potrà essere effettuata con operazioni dirette da Stato a Stato o attraverso l'intermediazione di società private autorizzate dai rispettivi Governi. Le Parti si impegnano a non riesportare il materiale acquisito senza il preventivo consenso della Parte cedente.

2. Modalità. La collaborazione nel settore dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e dei materiali potrà assumere le seguenti modalità: a. ricerca scientifica, test e progettazione; b. scambi di esperienze nel settore tecnico; c. produzione reciproca, modernizzazione e scambio di servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti; d. supporto alle industrie della difesa ed agli Enti governativi al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione dei materiali militari. Le Parti si presteranno reciproco supporto tecnico - amministrativo, assistenza e collaborazione al fine di promuovere l'esecuzione del presente Accordo da parte delle industrie e/o delle organizzazioni interessate, nonché dei contratti sottoscritti in virtù delle disposizioni del presente Accordo.

Versione in vigore dal 3 maggio 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020
Estremi	Legge 14 aprile 2022, n. 39
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-39-2022/accordo-art-7>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it